

La presente deliberazione viene affissa il 14 GIU. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 304 del 01 GIU. 2010

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lavoro- Ricorsi Biscardi Antonio e Buffolino Tommaso c/  
- Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

**LA GIUNTA**

**Premesso** che in data 02/04/010 venivano notificati a questa Amministrazione ricorsi per la declaratoria del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, nonché al risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro;

**Con** determina n. 394 /010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nei giudizi di cui in premessa promossi con ricorsi da Biscardi Antonio e Buffolino Tommaso c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 394/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazzazera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 394/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promossi con ricorsi per la declaratoria del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, nonché al risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza:



68/1010

2 M  
7

Tribunale di Benevento  
Sezione lavoro  
Ricorso ex art. 414 c.p.c.



Per: **Buffolino Tommaso**, nato il 03.12.1980 a Telese Terme (Bn), residente in Sant'Agata de' Goti alla via Sant'Anna, 40, C.F. BFFTMS80T03L086S, elettivamente domiciliato in Caserta alla via C. Battisti, 103, in uno con l'avv. Domenico Carozza che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto;

Contro **Provincia di Benevento**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Benevento alla Rocca dei Rettori-Piazza Castello codice fiscale 92002770623.

**Premessa.**

1. La **Mediterranea Global Service** è una Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Benevento via Permanini e con partita IVA numero 01265020626;

2. In data 15.09.2003 la **Mediterranea Global Service Soc. Coop Sociale a r.l.** sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Le conferiamo l'assunzione presso la nostra società a decorrere dal 15.09.2003 al 14.12.2003. (...) Svolgerà mansioni esecutive e sarà inquadrato con la qualifica di impiegato al 4° Livello del CCNL Cooperative Sociali ed accordo 08.06.2000. Presterà la propria opera presso la sede di Benevento; (...) L'orario di lavoro si articolerà come segue: lunedì dalle 8.30 alle 13.30, martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.30 alle 13.30, per un totale complessivo di 30 ore settimanali(...)";

3. In data 10.05.2004 l'agenzia di fornitura lavoro **Obiettivo Lavoro SpA** sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Premesso che l'impresa utilizzatrice **Provincia di Benevento** per soddisfare le proprie esigenze di carattere temporaneo (...) si stipula quanto segue: **Obiettivo Lavoro** assume a tempo determinato il Signor **Buffolino Tommaso**; che

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 2 APR 2010

AA.LL. / *Procuratore*  
*Agricoltura*

AVV. DOMENICO CAROZZA  
Rappresentatemi e difendete nel presente giudizio con facoltà di nominare procuratori difensori aggiunti domiciliatari.  
Vi conferisco tutte le facoltà, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanze nelle mie veci tutto ritenendomi rato e fermo fin da questo momento.  
Il presente mandato vale anche per il giudizio di reclamo, opposizione o convalida o riassunzione o di appello, sia proprio che per resistere nonché per intimare precetti promuovere procedimenti esecutivi, cautelativi e concorsuali.  
Eleggo domicilio presso di Voi.

*Domenico Carozza*

VISTO PER AUTENTICA

AVV. DOMENICO CAROZZA

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 3638  
08 APR. 2010

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0010132 Data 06/04/2010  
Oggetto RICORSO BUFFOLINO TOMMASO  
Dest. Personale Settore; [...]

2660

la durata del contratto sarà dal 10.05.2004 al 09.05.2005; che la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico; che il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; che l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; che la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; che la sede di lavoro sarà in Via Calandra, Benevento (BN); che l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali (...);

4. In data 19.05.2005 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente lettera di assunzione con il seguente testo: "Premesso che l'utilizzatore Provincia di Benevento ha stipulato con Obiettivo Lavoro un contratto di somministrazione a tempo determinato dal 19.05.2005 al 18.05.2006 (...) per far fronte a ragioni di carattere temporaneo, la Provincia di Benevento ha assunto a tempo determinato il Signor Buffolino Tommaso; la durata sarà dal 19.05.2005 al 18.05.2006; la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico, il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; la sede di lavoro sarà in viale Principe di Napoli, Benevento (BN) Agricoltura Amministrazione; l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;

5. In data 15.05.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2006".

6. In data 29.12.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.05.2007";

7. In data 31.05.2007 Obiettivo lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2007";

8. In data 04.08.2008 la società di fornitura lavoro Gi Group sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "La sua assunzione viene effettuata per consentire la somministrazione di lavoro presso la Provincia di Benevento (...). Il contratto prevede le seguenti condizioni: durata del contratto dal 04.08.2008 al 31.10.2008; sede utilizzatrice Piazza Castello Benevento; luogo di lavoro presso le sedi della Provincia di Benevento; inquadramento nel gruppo B ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato alla somministrazione; mansioni di Tecnico amministrativo informatico; qualifica di Istruttore Tecnico; inquadramento nel livello C1 del CCNL Enti Locali; orario di lavoro 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

9. In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2006 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008. il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento, presso il Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale di cui era dirigente l'architetto Elisabetta Cuoco della cui direttive ed ai cui ordini il ricorrente era tenuto all'osservanza;

10. In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento, presso il servizio interventi strutturali in agricoltura e sicurezza alimentare di cui era responsabile Giuseppe Porcaro della cui direttive ed ai cui ordini il ricorrente era tenuto all'osservanza;

11. Nei periodi di lavoro predetti, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento con le seguenti condizioni: aveva l'assegnazione di un proprio ufficio presso le sedi della Provincia di Benevento con indicazione del suo nominativo; riceveva tutte le comunicazioni relative a orari di servizio, conferimento di incarichi, ordini di servizio, convocazioni riunioni; utilizzava i moduli della Provincia di Benevento per la richiesta di permessi di uscita o autorizzazione alla trasferta; possedeva un rilevatore magnetico delle presenze; aveva in adozione un personal computer con servizio personale annesso di account posta elettronica interna e intranet fornito dalla Provincia di Benevento; tutta la modulistica cartacea e la strumentazione materiale che egli utilizzava è sempre stata nella disponibilità giuridica della Provincia di Benevento;

12. Il ricorrente è stato impiegato presso l'unità operativa "sicurezza alimentare";

13. Il ricorrente è stato impiegato in attività inerenti la fascicolazione dei documenti e delle pratiche gestite dal settore di appartenenza della Provincia di Benevento;

14. Il ricorrente è stato impiegato in attività inerenti la creazione di banche dati delle pratiche gestite dal settore di appartenenza;

15. Il ricorrente ha sempre svolto anche compiti di istruttoria delle pratiche ovvero raccoglieva tutti i documenti inerenti un procedimento, verificava la carenza di documenti o le irregolarità, provvedeva alla integrazione dei documenti e alla regolarizzazione dei contenuti ed elaborava sintesi o relazioni finali del procedimento che inviava ai superiori gerarchici;

16. I colleghi di ufficio del ricorrente erano Bernardino Renzi, Rocco Laudato ed Ignazio di Lauro;

17. L'ufficio al quale era stato assegnato il sig. Buffolino si occupava anche della gestione dei progetti co-finanziati nell'ambito del P.S.R. (Piani di sviluppo rurale) Campania 2000/06;

18. Il ricorrente si occupava della fascicolazione delle istanze di concessione, verificando la completezza e l'adeguatezza formale e di merito della documentazione richiesta dal bando e dal decreto di concessione;

19. Il sig. Buffolino ha collaborato, anche fattivamente, alla creazione di un archivio per le istanze, teso a raccogliere in apposite cartelle tutti i documenti da esibire a corredo del finanziamento concesso attraverso i decreti a soggetti pubblici e privati;

20. Il ricorrente ha altresì svolto il ruolo di Tecnico Accertatore (ovvero Tecnico Collaudatore) di numerose istanze delle varie misure P.S. R. presentate da soggetti privati, ed ha ancora verificato i requisiti preventivi per la emissione di decreti di concessione per le istanze P.S.R. Mis.H (imboschimento terreni agricoli), valutando la conformità delle opere realizzate ai progetti finanziati e definendo l'importo da liquidare quale saldo del contributo assegnato;

21. Per le misure relative al P.s.r. il ricorrente ha provveduto in collaborazione con i funzionari dello Staff di Benevento alla verifica dei requisiti preventivi per l'emissione dei decreti di concessione per 16 iniziative;
22. Sempre in relazione alle misure del P.s.r. il ricorrente è stato incaricato dal responsabile della misura e dal dirigente alla regolare verifica dei lavori eseguiti per circa 29 iniziative;
23. Il ricorrente espletava tutte le suddette attività coadiuvato da altri funzionari dello staff della Provincia di Benevento; egli ha ricoperto, infine, il ruolo di componente della commissione autocertificazione dell'ente provinciale dei progetti del P.s.r.;
24. Il sig. Buffolino è stato altresì nominato referente della Provincia di Benevento all'utilizzo del **portale SIAN** (Sistema italiano agricolo nazionale) per la gestione delle istanze P.S.R.;
25. In data 17.05.04 il ricorrente presentava al Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Benevento, richiesta per il rilascio del duplicato della tessera magnetica;
26. Il ricorrente è stato autorizzato a guidare le autovetture del Settore Agricoltura;
27. In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente ha sempre dovuto osservare presso la Provincia di Benevento il seguente orario base di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;
28. Nei periodi di lavoro predetti, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento con le seguenti condizioni: aveva l'assegnazione di un proprio ufficio presso le sedi della Provincia di Benevento con indicazione del suo nominativo; riceveva tutte le comunicazioni relative a orari di servizio, conferimento di incarichi, ordini di servizio, convocazioni riunioni; utilizzava i moduli della Provincia di Benevento per la richiesta di permessi di uscita o autorizzazione alla trasferta; possedeva un rilevatore magnetico delle presenze; aveva in adozione un personal computer con servizio personale annesso di account posta elettronica interna e intranet fornito dalla Provincia di Benevento; tutta la modulistica cartacea e la strumentazione materiale che egli utilizzava è sempre stata nella disponibilità giuridica della Provincia di Benevento;
29. Con comunicazione prot. 21471 del 28.11.2006 il dott. Giuseppe Porcaro, dipendente della Provincia di Benevento e la dott.ssa Elisabetta Cuoco inviavo alla Regione Campania la seguente istanza: "oggetto: P.s.r. Misura H; in riferimento all'oggetto si invita la s.v. a voler nominare proprio personale per lo svolgimento degli accertamenti preventivi a valere sulla misura H del P.s.r. (...) detti accertamenti le cui risultanze dovranno pervenire entro giorni 20, andranno posti in essere unitamente al personale della Provincia a tanto da noi incaricato (geom. Buffolino Tommaso);
30. In data 08.08.07 prot. 13256, la Provincia di Benevento comunicava alla Regione Campania, Settore Foreste e Pesca, quanto segue: "Nel riscontrare la Vs. 0698911 del 06 agosto 2007 si comunicano i nominativi dei referenti della misura H (...) geom. Tommaso Buffolino";
31. In data 09.10.07 prot. 15498, la Provincia di Benevento trasmetteva comunicazione alla Regione Campania, dirigente del settore Foreste, Caccia e Pesca dott. Gennaro Grassi, recante il seguente testo:

"Onde espletare tutte le funzioni inerenti PSR-mis. H si richiede da parte di codesta amministrazione per le utenze già abilitate, l'accesso sul portale SIAN per le seguenti funzioni: SIT (Sistema Informativo Territoriale AGEA); Gestione Anomalie Campagne Pregresse";

32. **In data 07.12.06** prot. 22060, la Provincia trasmetteva alla Regione Campania, Settore Foreste, dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: "In riferimento all'oggetto si invita il Dirigente del Settore in indirizzo a comunicare il nominativo del funzionario incaricato dei controlli sullo stato finale dei lavori così come richiesto dalla ditta Zerella Aldo (Ceppaloni) tecnico progettista dott. Ranauro. Si comunica che per detti controlli, le cui risultanze dovranno essere comunicate allo Scrivente Settore, la Provincia ha provveduto a nominare proprio personale nella persona del geom. Buffolino";

33. **In data 09.12.06** prot. 22563, la Provincia trasmetteva alla Regione Campania, Settore Foreste, dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: "E' pervenuta richiesta di accertamento finale lavori a valere sulla misura H da parte della ditta Giannini Anna Maria (Apollosa), tecnico progettista dott. Ranauro Serafino. Si invita la S.V. a nominare proprio funzionario da affiancare al delegato della Provincia (geom. Buffolino) per gli accertamenti del caso (...);"

34. **In data 31.05.07** prot. 9529, la Provincia di Benevento trasmetteva alla Regione Campania, Settore Foreste, dott. Claudio Ansanelli, comunicazione recante quanto segue: "In riferimento all'oggetto (collaudi amministrativi) si invita la S.V. a voler nominare proprio personale per lo svolgimento degli accertamenti preventivi a valere sulla misura H del PSR relativi alle ditte (...). Detti accertamenti (...) andranno posti in essere unitamente al personale della Provincia a tanto da noi incaricato (az. 1 Laudato - az. 2 e 3 Biscardi - az. 4 e 5 Buffolino)";

35. **In data 02.08.07** prot. 13089, la Provincia trasmetteva al ricorrente una nota contenente copia dell'orario di servizio, stabilito con delibera della Giunta Provinciale n° 508 del 27.07.07;

36. **In data 09.02.2006** prot. 2885, la Provincia trasmetteva al ricorrente comunicazione recante il seguente testo: "In allegato alla presente si trasmette calendario dei controlli relativi alla misura H (secondo periodo 2005) con elenco delle ditte selezionate e nominativi dei funzionari dello STAPF di Benevento incaricati di affiancare il personale della Provincia nell'esecuzione dei predetti controlli";

37. **In data 07.12.05** prot. 13660, la dott.ssa Cuoco Elisabetta, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 196/03, incaricava il ricorrente "ad effettuare i trattamenti di dati personali che Lei si troverà a raccogliere, conoscere e trattare nello svolgimento della Sua attività lavorativa nell'espletamento e nel rispetto delle funzioni e mansioni di Sua competenza, così come anche definito dal contratto di lavoro. Lei è conseguentemente autorizzato ad effettuare i trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari svolti presso l'Ente e specificamente nel Settore Agricoltura - Alimentazione (...);"

38. **in data 17.10.05** prot. 11370, nell'ambito del progetto PSR Campania 2000-2006 Misura H annualità 2005, la Provincia trasmetteva al ricorrente la comunicazione con il seguente testo: "In allegato alla presente si trasmette il calendario dei controlli relativi alla misura H con elenco delle ditte selezionate e nominativi dei funzionari dello STAPF di Benevento incaricati di affiancare il personale della Provincia nell'esecuzione dei predetti controlli";

39. In data 26.08.2005 con documento prot. N. 9265 si comunicava a Buffolino Tommaso l'avviso per il sorteggio delle pratiche P.s.r. da sottoporre a controllo;

40. In data 31.05.05 prot. 5959, nell'ambito del progetto P.S.R. 2000-2006 campagna 2005, la Provincia comunicava al settore Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, i nominativi del personale da abilitarsi alle diverse funzioni a svolgersi sul portale SIAN, inserendo nel suddetto elenco, tra gli altri, altresì il sig. Buffolino, addetto al servizio interventi strutturali in agricoltura e sicurezza alimentare, unità operativa sicurezza alimentare;

41. Con decreto dirigenziale numero 40 del 29.12.2005 decretava la concessione di contributi e benefici in favore di Cozzo Carmine "considerato che è stato effettuato il controllo tecnico amministrativo a campione così come previsto dalle disposizioni attuative della misura H giusto verbale redatto dai tecnici Buffolino Tommaso, Marotta Carmine".

42. Dopo il 31.10.08 il ricorrente non è stato più occupato;

43. La durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro nelle regioni del Sud dell'Italia per una persona di oltre trenta anni secondo indagini di Isfol e Ministero del Lavoro è di 19 mesi;

44. A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75;

45. A norma del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, lo stipendio tabellare annuo (per dodici mensilità) di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è pari ad euro 19454,15; lo stipendio tabellare mensile di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è dunque pari ad euro 1621,2;

46. In data 05.05.09 il ricorrente ha depositato presso la Provincia di Benevento istanza ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 165/2001; in data 06.05.09 la stessa istanza è stata depositata dal ricorrente presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento.

47. Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo noto come "Agenda 2000. Il PSR è il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale. Il riferimento normativo principale del PSR è il Regolamento (CE) 1257/99 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricoltura Orientamento e Garanzia (FEAOG)". Il Piano di Sviluppo Rurale viene approvato dall'organo competente, il Comitato strutture agricole e sviluppo rurale dell'Unione Europea. La Giunta Regionale approva la delibera di attuazione del Piano comprensiva di due allegati contenenti rispettivamente le procedure e le priorità da seguire per la selezione delle domande relative alle misure attivate col PSR. In seguito alla delibera, i singoli enti delegati (provincia o Comunità Montana), per il territorio di propria competenza, di concerto con le organizzazioni di categoria, si preoccupano di quantificare gli impegni, di aprire le misure e di individuare la relativa previsione finanziaria. Infine, il Piano viene attuato attraverso l'emaneazione dei bandi.

48. Il Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania è lo strumento di programmazione degli interventi nel settore agricolo. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 11 gennaio 2008 la Regione Campania ha preso atto della prosecuzione del programma che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, ha approvato.

49. L'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 delegate alla Provincia di Benevento è continuata dopo l'ottobre 2008 ed è a tutto oggi in esecuzione;

50. I Programmi Operativi (PO) sono documenti approvati dalla Commissione ai fini dell'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) che ha la sua fonte normativa principale nel **Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999**. Il P.o.r. è lo strumento finanziario di programmazione regionale per la gestione degli aiuti di stato comunitari previsti dall'Unione europea.

°°°

Il rapporto di lavoro realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 integra le ipotesi di cui ai primi due commi dell'articolo 10 della legge 196/1997.

La Provincia di Benevento è ricorsa alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 2 della legge 196/1997.

In ordine al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 sono state anche violate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 196/1997

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo non è stato concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali né in un caso di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi.

La Provincia di Benevento non ha dimostrato alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tra la **Mediterranea Global Service** e la **Provincia di Benevento** non è stato neanche stipulato alcun contratto di fornitura di lavoro temporaneo in forma scritta e contenente i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali sono stati adibiti i lavoratori forniti presso la Provincia di Benevento ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali; e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili; f) l'assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; g) l'assunzione da parte della Provincia di Benevento in caso di

inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo; h) la data di inizio ed il termine del contratto di lavoro temporaneo; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

Nei confronti della Provincia di Benevento che è ricorsa alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2 della legge 196 e che ha violato le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, deve trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il lavoratore ricorrente che ha prestato la sua attività a favore dell'ente utilizzatore deve considerarsi assunto da quest'ultimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato data la mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Indipendentemente dalla rilevanza nel caso che ci occupa delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 10 della legge 196/1997, può comunque applicarsi qui:

- l'ultimo comma dell'articolo 1 della **LEGGE 23 OTTOBRE 1960, n. 1369** a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dallo stesso articolo sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni;
- l'articolo 2126 del codice civile in forza del quale **il lavoratore ricorrente** ha in ogni caso diritto alla retribuzione anche se la Provincia di Benevento ha violato norme imperative.

In via subordinata, si eccepisce che il rapporto di lavoro realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 integra l'ipotesi della somministrazione di lavoro giacché il ricorrente è stato assunto dalla Mediterranea Global Service ma ha svolto la sua attività "sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" Provincia di Benevento (articolo 20 d.lgs.276/2003).

La somministrazione di lavoro realizzatasi è da ricondurre, però, alla ipotesi di cui all'articolo 27 del d.lgs. 276/2003; poiché la somministrazione di lavoro operata dalla Mediterranea Global Service in favore della Provincia di Benevento è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

In particolare la Mediterranea Global Service non è un soggetto autorizzato a realizzare la somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 20 del d.lgs. 276/2003.

Non sono state presenti nei periodi in cui il ricorrente ha fornito la propria prestazione all'ente Provincia di Benevento nel corso del 2003 ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato in violazione del comma 4 dell'articolo 20 del d.lgs. citato.

In violazione dell'articolo 21 non è mai stato stipulato per iscritto il contratto di somministrazione di manodopera contenente i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali; i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali.

Rileva qui, ancora, il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994 ed ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; nel caso che ci occupa la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

In via ancora subordinata, deve applicarsi al rapporto di lavoro realizzatosi nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 il comma 3-bis dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003 perché siamo al cospetto di un contratto di appalto sia stipulato e realizzato in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003. Non vi è stata qui alcuna organizzazione dei mezzi necessari da parte della Mediterranea Global Service presso l'ente Provincia di Benevento in violazione del primo comma dell'articolo 29 comma 1 del d.lgs. 276/2003; la fornitura di personale da parte della Mediterranea Global Service non rientrava nel perimetro di liceità dell'appalto come definito dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.


La lettura degli articoli 20-28 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 2094 del codice civile, dell'articolo 1325 c.c., 1343 c.c., 1418 c.c. conduce ad eccepire che è posto in essere un contratto di lavoro in violazione e frode a norme imperative; non è lecito infatti derogare, se non nelle forme e per le condizioni eccezionali previste dall'ordinamento, al tipo contrattuale ex articolo 2094 c.c. per realizzare la causa dell' utilizzo della collaborazione e della prestazione lavorativa di un soggetto alle proprie dipendenze e sotto la propria direzione.

ooo

Ai sensi degli articoli 2094 c.c., 2099 c.c. e dell'articolo 36 della Costituzione il ricorrente avrebbe avuto diritto ad esser retribuito in virtù delle tabelle di paga del ccnl regioni enti locali applicato dall'ente Provincia di Benevento.

Il ricorrente avrebbe avuto diritto nel corso del rapporto di lavoro dal 15.09.2003 al 14.12.2003 all'inquadramento nella categoria c del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale. A tale categoria appartengono, infatti, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze e un grado di esperienza con necessità di aggiornamento, dal contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, da media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, da relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza e relazioni esterne (con altre istituzioni e con utenti). I profili esemplificativi previsti dal testo del ccnl corrispondono perfettamente alla prestazione realizzata dal ricorrente presso la Provincia di Benevento quale lavoratore che svolge attività di tipo tecnico, organizzativo e produttivo.

curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati." In ottemperanza all'articolo 5 del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale ed in considerazione dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente nei successivi rapporti di lavoro con l'ente Provincia di Benevento, egli avrebbe diritto al livello 1 della progressione economica all'interno della categoria c.

A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75; la retribuzione mensile era pari ad euro 1376,9; il ricorrente ha, dunque, diritto a percepire dalla Provincia di Benevento euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato presso i suoi uffici nel corso del 2003 ed al relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. 

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 sono stati stipulati in assenza di contratti commerciali di somministrazione corrispondenti tra le agenzie di lavoro e la Provincia di Benevento in violazione dell'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 276.

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, sono stati stipulati in violazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs.276/2003.

Nei periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 non sono state presenti presso l'ente Provincia di Benevento ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato.

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza temporanea".

In relazione al contratto del 19.05.2005 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza di lavoro aggiuntivo".

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non sono mai esistite "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por".

La posizione lavorativa del ricorrente, presso gli uffici della Provincia di Benevento e le mansioni che egli ha svolto non hanno mai avuto, in ogni caso, alcuna relazione effettiva ed esclusiva con esigenze straordinarie, di lavoro aggiuntivo o temporanee connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por.

In relazione al riferimento al P.o.r. si eccepisce che il ricorrente è stato per lo più impiegato in attività inerenti il P.s.r. ovvero è stato utilizzato in incarichi e funzioni relative ad un ambito differente da quello indicato nel documento del 04.08.2008.

ooo

Nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, in violazione dell' articolo art. 21, lettera c, d.lgs. 276, è contenuto un mero richiamo formale a clausole generali e di stile; sarebbe stato necessario che le esigenze oggettive di ricorso alla somministrazione di lavoro nel caso concreto fossero state indicate e precisate per iscritto, con un certo grado di determinazione.

I dati testuali "esigenza temporanea", "esigenza di lavoro aggiuntivo" e "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por" contenuti nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non rispondono a quanto prescritto dall'articolo 21 comma 1 lettera c) del d.lgs.276 e dal comma 3 dello stesso articolo 21.

Si eccepiscono ancora le seguenti violazioni dell' articolo art. 21 del d.lgs. 276:

lettera a): i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non contengono gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

lettera b): l'indicazione del numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione indicata nei i contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 non è reale;

lettera d): i contratti di lavoro del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione non contengono alcuna indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

lettera f): l'indicazione delle mansioni cui sarebbe stato adito il ricorrente e il suo inquadramento nei contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, e nei relativi contratti commerciali è assolutamente approssimativa e non è esattamente corrispondente ai compiti che il lavoratore che poi eseguito presso gli uffici della Provincia di Benevento;

E' stato violato da parte della Provincia di Benevento anche il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994; articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81) di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

La somministrazione di lavoro del ricorrente presso la Provincia di Benevento, avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), integra gli estremi della somministrazione irregolare ex articolo 27 comma 1 del d.lgs.276/2003.

Si eccipisce ancora che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro del 19.05.05 è stato prorogato il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 senza il consenso del ricorrente, in assenza di previsione specifica prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore e in mancanza di alcuna ragione giustificatrice, in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003.

Il ricorso al contratto a termine ha avuto da parte della Provincia di Benevento una finalità elusiva della legge; il ricorso al contratto a termine ha perseguito il fine di provvedere a soddisfare esigenze di lavoro di carattere permanente (considerata la continuità del lavoro e la sostanziale identità dei compiti) e normale (rientrando nell'ordinaria attività dell'ente). Tale circostanza rileva sia quale conferma della violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003, sia per la rilevanza dell'articolo 28 del d.lgs.276/2003.

ooo

L'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, comporta il diritto per il lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il pregiudizio arrecato al ricorrente nel caso di specie corrisponde alla perdita del posto di lavoro e, dunque, di uno stabile trattamento retributivo assicurato dal rapporto d'impiego alle dipendenze di un ente pubblico. Per quantificare il danno occorso al ricorrente è equo collegare il danno al tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile tenuto conto della zona geografica, Sud dell'Italia nel caso di specie, e dell'età del lavoratore. Il ricorrente produce uno studio statistico dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, sulla scorta del quale in ragione del tempo di 19 mesi quale durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona per più di trenta anni in una regione del Sud dell'Italia (quale la Campania), si deve condannare la convenuta al pagamento di 19 mensilità di retribuzione.

Adeguato ed effettivo a riparare il danno sofferto, ma anche dotato di forza dissuasiva, in ottemperanza alle norme comunitarie qui rilevanti ed agli indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia Europea, è anche il meccanismo riprodotto nei commi quarto e quinto dell'art. 18 l. 300/70 da applicarsi, anche in via analogica, per quantificare il danno occorso al ricorrente.

Il risarcimento del danno non può che avere ad oggetto anche la perdita delle utilità economiche che sarebbero spettate al lavoratore se l'ente pubblico convenuto avesse rispettato la normativa imperativa applicabile.

Egli ha dunque diritto a percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e nel corso del quale non è stato diversamente occupato.

Si prenda, dunque, in considerazione per gli anni 2003, 2004 e 2005 la retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente pari ad euro 1396,9 mensili.

Si prenda, poi, in considerazione per l'anno 2008 la retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente pari ad euro 1621,12 mensili.

**Si consideri che ancora che a norma dell'art. 52 DEL CCNL la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.**

Per gli anni 2003, 2004 e 2005 la retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente è, quindi, pari ad euro 53,9 per giorno; per l'anno 2008 la retribuzione contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente è, invece, uguale ad euro 62,3 per giorno.

Il credito retributivo si calcola come segue.

---

Dal 15.12.2003 al 31.12.2003 euro  $53,9 \times 10 = 539$

---

Dal 01.01.2004 al 30.04.2004 euro  $1396,9 \times 4 = 5507,6$

Dal 01.05.2004 al 09.05.2004 euro  $53,9 \times 5 = 269,5$

---

Dal 10.05.2005 al 18.05.2005 euro  $53,9 \times 7 = 377,3$

---

Dal 01.01.2008 al 31.07.2008 euro  $1621,2 \times 7 = 11347,84$

Dal 01.08.2008 al 03.08.2008 euro  $62,3 \times 1 = 62,3$

---

Il lavoratore ricorrente ha, pertanto, diritto a percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e nel corso del quale non è stato diversamente occupato per un importo di euro 18103,54

Egli ha diritto, sempre a titolo di risarcimento del danno, anche a percepire il trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettato sulle retribuzioni che avrebbe percepito nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 anche ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 368/2001.

In considerazione degli importi sopra presi in considerazione, l'importo del tfr su dette retribuzioni calcolato è uguale ad euro 1383,85 conteggiato, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., nella tabella che segue:

	retribuzione annua	Quota tfr	rivalutazione
2003	539	39,9	
2004	5777,1	427,9	11,9
2005	377,3	27,9	14,15

2008	1140,14	16,5	16,5
<i>Totale euro 1383,85</i>			

ooo

### Conclusioni.

Si chiede al giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione parti, di

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 è stato posto in essere in violazione dell'articolo 2 della legge 196/1997 ovvero delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 196/1997 e per l'effetto:

accertare e dichiarare che il ricorrente, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato nel 2003 ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del sud, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico occorsogli in ragione dell'illecito commesso dalla Provincia di Benevento in misura da determinarsi in via equitativa;

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi della somministrazione irregolare di lavoro e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato nel 2003 ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese), pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del sud, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico occorsogli in ragione dell'illecito commesso dalla Provincia di Benevento in misura da determinarsi in via equitativa;

accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi dell'appalto illecito in violazione dell'articolo 1 della legge 1369/1960 e dell'articolo 29 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del del d.lgs.165/2001, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, annullabili, inefficaci, i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima,

con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese)

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese), pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare, ex art. 27 d.lgs. 276/2003, irregolare la somministrazione di lavoro del ricorrente di cui ai contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese),

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle proroghe del contratto di lavoro del 19.05.05 e del relativo contratto commerciale di somministrazione realizzate il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.06, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza, con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media

di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione anche analogica, analogica di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ in ragione delle esaminate violazioni delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte della Provincia di Benevento, accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative (articolo 36 d.lgs.165/2001) avente ad oggetto la perdita delle utilità economiche che sarebbero spettate al lavoratore se l'ente pubblico convenuto avesse rispettato la normativa imperativa applicabile e definire tale diritto in misura uguale alle retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 pari ad un importo di euro 18103,54 e pari al relativo trattamento di fine rapporto per euro 1383,85 che gli sarebbe spettato sui predetti importi retributivi nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei predetti importi a titolo di risarcimento dei danni.

In via istruttoria, disporsi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, interrogatorio formale del legale rappresentante della Provincia di Benevento e prova testi con tutti i soggetti citati nella premessa del presente ricorso e con i signori Pinto Giuseppe, Onofrio Antonio, Buffolino Tommaso, Biscardi Antonio, Bernado Geppino, Luigi Meccariello, Colarusso Alfonsina, Elisabetta Cuoco, Laudato Rocco, Giuseppe Pinto, Bernardo Renzi, Ignazio di Lauro, Tommaso Buffolino, Michele del Basso, Concetta Gisoldi, Antonio Biscardi, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Michele Daniele, Vincenzo Di Martino, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Pasquale Petronzi, Agnese Perrone, Pasquale Giambattista, Nicola Morelli, D'Avolio Geda, Terracciano Maria, Petronzi Pasquale, Fresta Roberta, Cilenti Incoronata Immacolata Lucia, sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capi della premessa del presente ricorso che qui si hanno per trascritti ed anteposti dalla locuzione "vero che".

Si depositano i seguenti documenti

➤ Istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione	
➤ Comunicazione di assunzione MEDITERRANEA GLOBAL SERVICE	
➤ Contratto di lavoro OBIETTIVO LAVORO del 10.05.2004	
➤ Contratto di lavoro OBIETTIVO LAVORO del 19.05.2005	
➤ Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 15.05.2006	
➤ Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 29.12.2006	
➤ Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 31.05.2007	

➤ Contratto di lavoro GI GROUP del 04.08.2008	
➤ Rapporto ore presenze Provincia di Benevento	
➤ Determinazioni N. 2250	
➤ Determinazione N. 3261	
➤ Determinazione N. 223	
➤ Richiesta duplicato tessera magnetica	
➤ Dichiarazione del dirigente Cuoco	
➤ Determina n. 21471	
➤ Determina n. 13256	
➤ Determina n. 15498	
➤ Determina n. 13256	
➤ Determina n. 22060	
➤ Determina n. 22563	
➤ Determina n. 9529	1-82
➤ Determina n. 13089	
➤ Determina n. 2885	
➤ Documento protocollo 13660	
➤ Determina n. 11370	
➤ Determina n. 9265	
➤ Determina n. 9864	
➤ Documento protocollo 5959	



▷ Documento protocollo 16637	0
▷ Estratti ccnl	28
▷ Sintesi indagine PLUS	48
▷ Estratto sito internet	50

Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatorio.

*Avv. Domenico Carozza*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL M. M. M. M.  
Il Funzionario di Cancelleria P. A.


Si assegna al Coll. \_\_\_\_\_

Benevento, M. M. M. M.  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE P. A.

Il Giudice del Lavoro dott. ANTONIA CASI A CATALANO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza  
del 14/06/2010. Poneva al ricorrente di notificare  
ricorso e decreto all'interessato nei termini di legge.

Benevento, il 02/02/2010 IL GIUDICE DEL LAVORO P. A.

  
COPIA DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
12 FEB. 2010  
L'Assistente Giudiziale

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Unico 10018

lo sottoscritto Assistente

SI NOTIFICHI A :

notificato copia del p. 02

PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO  
TEMPORE, SEDENTE ALLA ROCCA DEI RETTORI - PIAZZA CASTELLO CODICE  
FISCALE 92002770623 82100 BENEVENTO (BN)

a mani dell'impiegata incaricata alla ricezione

02 APR. 2010

UFFICIO UNICO 10018  
PASQUALE MICHELE

63/040

Tribunale di Benevento  
Sezione Lavoro  
Ricorso



Per Biscardi Antonio, nato a Schlieren (CH) il 15.10.75, c.f. BSCNTN75R15Z133M, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza giusto mandato a margine con il quale domicilia in Caserta alla via Battisti 103.

Contro Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Benevento alla Rocca dei Rettori-Piazza Castello codice fiscale 92002770623.

.....

Premessa

1) La Mediterranea Global Service è una Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Benevento via Permanini e con partita IVA numero 01265020626;

2) In data 15.09.03 il ricorrente ha ricevuto la seguente comunicazione dalla Mediterranea Global Service: "le confermiamo, con la presente, l'assunzione presso la nostra società a decorrere da 15.09.2003 e fino al 14.12.2003. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, Ella è iscritta al n. 30 del libro matricola (...) Svolgerà mansioni esecutive e sarà inquadrata con la qualifica di impiegato al 4° livello del CCNL Cooperative Sociali ed accordo dell' 8.6.2000. Presterà la propria opera presso la sede di Benevento (...) In relazione alle mansioni assegnateLe ed al relativo inquadramento contrattuale la retribuzione sarà quella stabilita dal vigente CCNL. L'orario di lavoro si articolerà come segue: lunedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30; mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore

AVV. DOMENICO CAROZZA

Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio con facoltà di nominare procuratori difensori aggiunti domiciliatari.

Vi conferisco tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunziare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanze nelle mie veci tutto ritenendo prae iudicatum e fermo fin da questo momento.

Il presente mandato vale anche per il giudizio di reclamo o di opposizione o di convalida o di riassunzione o di appello, sia per proporre che per resistere, nonché per intimare precetto, promuovere procedure esecutive, cautelative e concorsuali.

Eleggo domicilio presso di Voi.

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 2 APR 2010

AA.LL. / Personale  
Agricoltura

*Antonio Biscardi*

VISTO PER AUTENTICA

SETTORE AVVOCATURA DOMENICO CAROZZA  
PROV. N. 3688  
DEL 06/04/2010



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0010131 Data 06/04/2010

Oggetto RICORSO BISCARDI ANTONIO

Dest. Personale Settore; [...]

1661

15,00 alle ore 17,30; venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30  
per un totale complessivo di 30 ore settimanali (...)  
rinviamo espressamente alle norme di legge e  
contrattuali attualmente in vigore”.

3) In data 10.05.2004 l'agenzia di fornitura lavoro Obiettivo-Lavoro SpA sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: “(...) l'impresa utilizzatrice Provincia di Benevento per soddisfare le proprie esigenze di carattere temporaneo (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il signor Biscardi Antonio; che la durata del contratto sarà dal 10.05.2004 al 09.05.2005, (...) che la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico; che il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; che la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; che la sede di lavoro sarà in Via Calandra, Benevento (BN); che l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali (...);”

4) In data 19.05.2005 Obiettivo Lavoro una comunicazione dal seguente testo: “(...) l'utilizzatore Provincia di Benevento ha stipulato con Obiettivo Lavoro un contratto di somministrazione a tempo determinato dal 19.05.2005 al 18.05.2006 (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il signor Biscardi Antonio; la durata sarà dal 19.05.2005 al 18.05.2006; la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico, il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; la sede di lavoro sarà in via Principe di Napoli, Benevento (BN) Settore Agricoltura-Alimentazione; l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;

5) In data 15.05.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: “(...) siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2006”.

6) In data 29.12.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: “(...) siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.05.2007”;

7) In data 31.05.2007 Obiettivo lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: “(...) siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2007”;

8) In data 04.08.2008 la società di fornitura lavoro Gi Group sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: “la sua assunzione viene effettuata per consentire la somministrazione di lavoro presso la Provincia di Benevento(...) Il contratto prevede le seguenti condizioni: durata del contratto dal 04.08.2008 al 31.10.2008; sede utilizzatrice Piazza Castello Benevento; luogo di lavoro presso le sedi della Provincia di Benevento; inquadramento nel gruppo B ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato alla somministrazione; mansioni di Tecnico amministrativo informatico; qualifica di Istruttore

*Tecnico; inquadramento nel livello C1 del CCNL Enti Locali; orario di lavoro 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00(...);*

9) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2006 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento,

10) Il ricorrente dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2006 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, è stato impiegato dalla Provincia di Benevento presso diversi uffici del settore Agricoltura di cui era dirigente l'architetto Elisabetta Cuoco della cui direttive ed ai cui ordini il ricorrente era tenuto all'osservanza;;

11) Presso l'ufficio cui era addetto il ricorrente vi erano anche impiegati Rocco Laudato, Renzi Bernardino, Porcaro Giuseppe e Di Giambattista Pasquale;

12) Il ricorrente ha effettuato lavori di fascicolazione pratiche e controllo documentazione;

13) Il ricorrente è stato impiegato per i collaudi presso imprese che ricevevano agevolazioni economiche o materiali dalla Provincia di Benevento;

14) Il ricorrente provvedeva ad effettuare l'istruttoria in ufficio inerente i rapporti con le imprese ovvero provvedeva ad esaminare le istanze, le certificazioni, le relazioni tecniche, le documentazioni inerenti lo stato dei luoghi ed i attestazioni economiche;

15) Il ricorrente dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2006 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, svolgeva che sopralluoghi presso le aziende, utilizzando, per gli spostamenti, le autovetture dell'ente; presso le aziende verifiche materialmente gli interventi effettuali e ne valutava al congruità e corrispondenza con le agevolazioni richieste o ottenute; il ricorrente provvedeva sui luoghi ad esaminare e stimare le attrezzature ed i terreni delle aziende agricole;

16) Il ricorrente dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2006 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 ha svolto le verifiche amministrative ed i collaudi tecnici inerenti i progetti d'investimento del P.s.r. (piano di sviluppo rurale);

17) Il ricorrente è stato utilizzato per effettuare controlli a campione in collaborazione con lo STAPF della Regione Campania,;

18) Il ricorrente è stato abilitato all'uso del portale SIAN per la Provincia di Benevento;

19) Il ricorrente è stato designato a partecipare al corso di aggiornamento professionale dei tecnici e dei divulgatori agricoli tenutosi il 26.10.2005 presso lo STAPAC e PICA di Benevento;

20) Il ricorrente è stato autorizzato a guidare le autovetture del Settore Agricoltura;

- 21) In data 17.05.2004, il ricorrente trasmetteva, al Dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento, richiesta per il rilascio del duplicato della tessera magnetica;
- 22) In data 06.07.2006 prot. 13660, la Dott.ssa Cuoco Elisabetta, in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali, incaricava il ricorrente *"ad effettuare i trattamenti di dati personali che Lei si troverà a raccogliere, conoscere e trattare nello svolgimento della sua attività lavorativa nell'espletamento e nel rispetto delle funzioni e mansioni di Sua competenza, così come anche definito dal contratto di lavoro. Lei è conseguentemente autorizzato ad effettuare i trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari svolti presso l'Ente e specificamente nel Settore Agricoltura-Alimentazione"*;
- 23) In data 07.04.2006 prot. 16899, il ricorrente avanzava, presso il Settore Patrimonio del Patrimonio della Provincia di Benevento, la seguente richiesta: *"intervento tempestivo per la riparazione o eventuale sostituzione dei computer in dotazione"*;
- 24) In data 17.10.2005 prot. 11370, la Provincia di Benevento trasmetteva al ricorrente la comunicazione con il seguente testo : *" In allegato alla presente si trasmette calendario dei controlli relativi alla misura H con elenco delle ditte selezionate e nominativi dei funzionari dello STAPF di Benevento incaricati di affiancare il personale della Provincia nell'esecuzione dei predetti controlli"*;
- 25) In data 24.10.2005 prot. 11732, la Provincia di Benevento trasmetteva al Responsabile della P.O. dott. Domenico Ciccarelli nota in cui indicava i 3 nominativi, tra questi il ricorrente, dei partecipanti al seminario che si sarebbe svolto presso lo STAPA CePICA di Benevento il 26.10.2005;
- 26) In data 17.01.2007 prot. 913, la Provincia di Benevento trasmetteva alla Regione Campania Settore Foreste dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: *" In riferimento all'oggetto si sollecita la nomina di Vs. funzionari per l'accertamento dei lavori a valere sulla misura H del PSR così come richiesto dalle seguenti ditte: Maio Angela, Maio Lorella, Feleppa Vincenzo, Pisano Giuseppina, Iorio Antonietta, Amatiello Rosalba. Si precisa che, per conto dello scrivente Ente, per detti accertamenti è stato nominato l'agrot.co Antonio Biscardi al quale occorrerà fare riferimento"*;
- 27) In data 17.01.2007 prot. 914, la Provincia di Benevento inviava al ricorrente il seguente incarico: *" In riferimento all'oggetto la S.V. è incaricata del collaudo amministrativo relativo al PSR misura 2000-2006 misura H relativo alle seguenti ditte: Maio Angela, Maio Lorella, Feleppa Vincenzo, Pisano Giuseppina, Iorio Antonietta, Amatiello Rosalba."*;
- 28) In data 31.05.2007 prot. 9529, la Provincia di Benevento trasmetteva alla Regione Campania Settore Foreste dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: *" In riferimento all'oggetto si invita la S.V. a voler nominare proprio personale per lo svolgimento degli accertamenti preventivi a valere sulla misura H del PSR relativi alle ditte (...). Detti accertamenti, le cui risultanze dovranno pervenire entro 20 gg, andranno posti in essere unitamente al personale della Provincia a tanto da noi incaricato (az. 2 e 3 Antonio Biscardi);"*

**29)** In data 18.07.2007 prot. 12205 la Provincia di Benevento trasmetteva alla Regione Campania Settore Foreste dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: *" In riferimento all'oggetto si invita la S.V. a voler nominare proprio personale per lo svolgimento degli accertamenti preventivi a valere sulla misura H del PSR relativi alla ditta (...). Detti accertamenti, le cui risultanze dovranno pervenire entro 20 gg, andranno posti in essere unitamente al personale della Provincia a tanto da noi incaricato (Antonio Biscardi )"*;

**30)** In data 10.07.2007 prot. 11685, la Provincia di Benevento inviava alla Regione Campania Settore Foreste dott. Claudio Ansanelli la seguente comunicazione: *"In riferimento all'oggetto si invita la S.V. a voler nominare proprio personale per lo svolgimento degli accertamenti preventivi a valere sulla misura H del PSR relativi alle ditte (...). Detti accertamenti, le cui risultanze dovranno pervenire entro 20 gg, andranno posti in essere unitamente al personale della Provincia a tanto da noi incaricato ( Antonio Biscardi x Gruppo B);"*

**31)** In data 02.08.2007 prot. 13089, il ricorrente riceveva nota in cui la Provincia di Benevento trasmetteva al personale del settore copia dell'orario di servizio, stabilito con delibera di Giunta Provinciale n° 508 del 27.07.2007;

**32)** In data 29.08.2007, in esecuzione del reg. CE n.1257/99- p.s.r. 2000/2006, il ricorrente redigeva "VERBALE DI ACCERTAMENTO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI" avente quale beneficiario Tambascia Donato C.F. TMBDNT42L10C284F residente in Castelvetero (BN) ...);

**33)** In data 18.11.2005, in esecuzione del reg. CE n.1257/99- p.s.r. 2000/2006, il ricorrente redigeva "VERBALE DI CONTROLLO PREVENTIVO IN LOCO" nei confronti del richiedente Caccese Lorenzo;

**34)** In data 08.08.2007 prot. 13256, la Provincia di Benevento comunicava alla Regione Campania quanto segue: *"Nel riscontrare la Vs. 0698911 del 06 agosto 2007 si comunicano i nominativi dei referenti della misura H (...).(..) agro.co Antonio Biscardi"*;

**35)** Dopo il 31.10.08 il ricorrente non è stato piu' occupato;

**36)** La durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro nelle regioni del Sud dell'Italia per una persona di oltre trenta anni secondo indagini di Isfol e Ministero del Lavoro è di 19 mesi;

**37)** A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75;

**38)** A norma del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, lo stipendio tabellare annuo (per dodici mensilità) di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è pari ad

euro 19454,15; lo stipendio tabellare mensile di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è dunque pari ad euro 1621,2;

**39)** In data 05.05.09 il ricorrente ha depositato presso la Provincia di Benevento istanza ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 165/2001; in data 06.05.09 la stessa istanza è stata deposita dal ricorrente presso al Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento.

**40)** Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo noto come "Agenda 2000. Il futuro della Politica agricola Comunitaria (PAC) viene delineato come la prosecuzione della riforma avviata nel 1992 (riforma Mac Sharry) e vede privilegiate la sicurezza alimentare, il rapporto agricoltura ambiente e la competitività. Il PSR è lo strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale. Il riferimento normativo principale del PSR è il Regolamento (CE) 1257/99 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricoltura Orientamento e Garanzia (FEAOG)", che tende a razionalizzare gli interventi previsti nel periodo di programmazione precedente e consente l'attivazione di misure concernenti l'agevolazione dei giovani imprenditori, l'incentivazione della formazione agricola e forestale, il sostegno ad attività e servizi extragricoli, ecc. Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene approvato dall'organo competente, il Comitato strutture agricole e sviluppo rurale dell'Unione Europea. La Giunta Regionale approva la delibera di attuazione del Piano comprensiva di due allegati contenenti rispettivamente le procedure e le priorità da seguire per la selezione delle domande relative alle misure attivate col PSR 2000-2006. In seguito alla delibera, i singoli enti delegati (provincia o Comunità Montana), per il territorio di propria competenza, di concerto con le organizzazioni di categoria, si preoccupano di quantificare gli impegni, di aprire le misure e di individuare la relativa previsione finanziaria. Infine, il Piano viene attuato attraverso l'emanazione dei bandi. Il PSR è articolato in 3 assi d'intervento; ogni asse, a sua volta, è articolato in sottoassi e misure; le misure possono essere a loro volta suddivise in sottomisure. Ad ogni misura o sottomisura possono corrispondere delle azioni, corrispondenti agli interventi da attuare sul territorio dai diversi soggetti.

**41)** I Programmi Operativi (PO) sono documenti approvati dalla Commissione ai fini dell'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) che ha la sua fonte normativa principale nel **Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999**. Il P.o.r. è lo strumento finanziario di programmazione regionale per la gestione degli aiuti di stato comunitari previsti dall'Unione europea.

ooo

Il rapporto di lavoro realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 integra le ipotesi di cui ai primi due commi dell'articolo 10 della legge 196/1997.

La Provincia di Benevento è ricorsa alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 2 della legge 196/1997.

In ordine al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 sono state anche violate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 196/1997

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo non è stato concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali né in un caso di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi.

*La Provincia di Benevento non ha dimostrato alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;*

Tra la **Mediterranea Global Service** e la **Provincia di Benevento** non è stato neanche stipulato alcun contratto di fornitura di lavoro temporaneo in forma scritta e contenente i seguenti elementi: *a)* il numero dei lavoratori richiesti; *b)* le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; *c)* il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; *d)* assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali; *e)* assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; *f)* assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; *g)* assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice; *h)* la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; *i)* gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

Nei confronti della Provincia di Benevento che è ricorsa alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2 della legge 196 e che ha violato le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, deve trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Il lavoratore ricorrente che ha prestato la sua attività a favore dell'ente utilizzatore deve considerarsi assunto da quest'ultimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato data la mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

In via subordinata, si eccepisce che il rapporto di lavoro realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 integra l'ipotesi della somministrazione di lavoro giacché il ricorrente è stato assunto dalla Mediterranea Global Service ma ha svolto la sua attività "sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" Provincia di Benevento (articolo 20 d.lgs.276/2003).

La somministrazione di lavoro realizzatasi è da ricondurre, però, alla ipotesi di cui all'articolo 27 del d.lgs. 276/2003; poiché la somministrazione di lavoro operata dalla Mediterranea Global Service in favore della Provincia di Benevento è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Il somministratore non è un soggetto autorizzato a realizzare la somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 20 del d.lgs. 276/2003.

Non sono state presenti nei periodi in cui il ricorrente ha fornito la propria prestazione all'ente Provincia di Benevento nel corso del 2003 ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato in violazione del comma 4 dell'articolo 20 del d.lgs. citato.

In violazione dell'articolo 21 non è mai stato stipulato per iscritto il contratto di somministrazione di manodopera contenente i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.

Rileva qui, ancora, il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto

legislativo 626/1994 ed ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; nel caso che ci occupa la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

In via ancora subordinata, deve applicarsi al rapporto di lavoro realizzatosi nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 il comma 3-bis dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003 perché siamo al cospetto di un contratto di appalto sia stipulato e realizzato in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003. Non vi è stata qui alcuna organizzazione dei mezzi necessari da parte della Mediterranea Global Service presso l'ente Provincia di Benevento in violazione del primo comma dell'articolo 29 comma 1 del d.lgs. 276/2003; la fornitura di personale da parte della Mediterranea Global Service non rientrava nel perimetro di liceità dell'appalto come definito dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.

La lettura degli articoli 20-28 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 2094 del codice civile, dell'articolo 1325 c.c., 1343 c.c., 1418 c.c. conduce ad eccepire che è posto in essere un contratto di lavoro in violazione e frode a norme imperative; non è lecito infatti derogare, se non nelle forme e per le condizioni eccezionali previste dall'ordinamento, al tipo contrattuale ex articolo 2094 c.c. per realizzare la causa dell'utilizzo della collaborazione e della prestazione lavorativa di un soggetto alle proprie dipendenze e sotto la propria direzione.

ooo

Ai sensi degli articoli 2094 c.c., 2099 c.c. e dell'articolo 36 della Costituzione il ricorrente avrebbe avuto diritto ad esser retribuito in virtù delle tabelle di paga del ccnl regioni enti locali applicato dall'ente Provincia di Benevento.

Il ricorrente avrebbe avuto diritto nel corso del rapporto di lavoro dal 15.09.2003 al 14.12.2003 all'inquadramento nella categoria c del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale. A tale categoria appartengono, infatti, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze e un grado di esperienza con necessità di aggiornamento, dal contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, da media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, da relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza e relazioni esterne (con altre istituzioni e con utenti). I profili esemplificativi previsti dal testo del ccnl corrispondono perfettamente alla prestazione realizzata dal ricorrente presso la Provincia

di Benevento quale "lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati." In ottemperanza all'articolo 5 del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale ed in considerazione dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente nei successivi rapporti di lavoro con l'ente Provincia di Benevento, egli avrebbe diritto al livello 1 della progressione economica all'interno della categoria c.

A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore nel 2003 era di euro 1629,79, la retribuzione mensile era pari ad euro 1376,9; il ricorrente ha, dunque, diritto a percepire dalla Provincia di Benvenuto euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato presso i suoi uffici nel corso del 2003 ed al relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c.

ooo

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 sono stati stipulati in assenza di contratti commerciali di somministrazione corrispondenti tra le agenzie di lavoro e la Provincia di Benvenuto in violazione dell'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 276.

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, sono stati stipulati in violazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs.276/2003.

Nei periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 non sono state presenti presso l'ente Provincia di Benevento ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato.

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza temporanea".

In relazione al contratto del 19.05.2005 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza di lavoro aggiuntivo".

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non sono mai esistite "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura".

La posizione lavorativa del ricorrente, presso gli uffici della Provincia di Benevento e le mansioni che egli ha svolto non hanno mai avuto, in ogni caso, alcuna relazione effettiva ed esclusiva con esigenze straordinarie, di lavoro aggiuntivo o temporanee connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por.

di Benevento quale "lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati." In ottemperanza all'articolo 5 del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale ed in considerazione dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente nei successivi rapporti di lavoro con l'ente Provincia di Benevento, egli avrebbe diritto al livello 1 della progressione economica all'interno della categoria c.

A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75; la retribuzione mensile era pari ad euro 1376,9; il ricorrente ha, dunque, diritto a percepire dalla Provincia di Benvenuto euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato presso i suoi uffici nel corso del 2003 ed al relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c.

ooo

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 sono stati stipulati in assenza di contratti commerciali di somministrazione corrispondenti tra le agenzie di lavoro e la Provincia di Benvenuto in violazione dell'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 276.

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, sono stati stipulati in violazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs.276/2003.

Nei periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 non sono state presenti presso l'ente Provincia di Benevento ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato.

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza temporanea".

In relazione al contratto del 19.05.2005 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza di lavoro aggiuntivo".

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non sono mai esistite "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura".

La posizione lavorativa del ricorrente, presso gli uffici della Provincia di Benevento e le mansioni che egli ha svolto non hanno mai avuto, in ogni caso, alcuna relazione effettiva ed esclusiva con esigenze straordinarie, di lavoro aggiuntivo o temporanee connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por.

In relazione al riferimento al P.o.r. si eccepisce che il ricorrente è stato per lo più impiegato in attività inerenti il P.s.r. ovvero è stato utilizzato in incarichi e funzioni relative ad un ambito differente da quello indicato nel documento del 04.08.2008.

ooo

Nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, in violazione dell' articolo art. 21, lettera c, d.lgs. 276, è contenuto un mero richiamo formale a clausole generali e di stile; sarebbe stato necessario che le esigenze oggettive di ricorso alla somministrazione di lavoro nel caso concreto fossero state indicate e precisate per iscritto, con un certo grado di determinazione "dalle eventuali esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Per Agricoltura" contenuti contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non rispondono a quanto prescritto dall'articolo 21 comma 1 lettera c) del d.lgs.276 e dal comma 3 dello stesso articolo 21.

Si eccepiscono ancora le seguenti violazioni dell' articolo art. 21 del d.lgs. 276:

lettera a): i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non contengono gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

lettera b): l'indicazione del numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione indicata nei i contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 non è reale;

lettera d): i contratti di lavoro del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione non contengono alcuna indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

lettera f): l'indicazione delle mansioni cui sarebbe stato adito il ricorrente e il suo inquadramento nei contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, e nei relativi contratti commerciali è assolutamente approssimativa e non è esattamente corrispondente ai compiti che il lavoratore che poi eseguito presso gli uffici della Provincia di Benevento;

E' stato violato da parte della Provincia di Benevento anche il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994; articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81) di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

La somministrazione di lavoro del ricorrente presso la Provincia di Benevento, avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), integra gli estremi della somministrazione irregolare ex articolo 27 comma 1 del d.lgs.276/2003.

Si eccipisce ancora che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro del 19.05.05 è stato prorogato il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 senza il consenso del ricorrente, in assenza di previsione specifica prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore e in mancanza di alcuna ragione giustificatrice, in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003.

La ripetizione delle assunzioni del ricorrente con contatti di somministrazione di lavoro a termine ha avuto da parte della Provincia di Benevento una finalità elusiva della legge; il ricorso al contratto a termine ha perseguito il fine di provvedere a soddisfare esigenze di lavoro di carattere permanente (considerata la continuità del lavoro e la sostanziale identità dei compiti) e normale (rientrando nell'ordinaria attività aziendale). Tale circostanza rileva sia quale conferma della violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003, sia per la rilevanza dell'articolo 28 del d.lgs.276/2003.

ooo

L'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, comporta il diritto per il lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il pregiudizio arrecato al ricorrente nel caso di specie corrisponde alla perdita del posto di lavoro e, dunque, di uno stabile trattamento retributivo assicurato dal rapporto d'impiego alle dipendenze di un ente pubblico. Per quantificare il danno occorso al ricorrente è equo collegare il danno al tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile tenuto conto della zona geografica, Sud dell'Italia nel caso di specie, e dell'età del lavoratore. Il ricorrente produce uno studio statistico dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, sulla scorta del quale in ragione del tempo di 19 mesi quale durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona per più di trenta anni in una regione del Sud dell'Italia (quale la Campania), si deve condannare la convenuta al pagamento di 19 mensilità di retribuzione.

Adeguate ed effettive a riparare il danno sofferto, ma anche dotate di forza dissuasiva, in ottemperanza alle norme comunitarie qui rilevanti ed agli indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia Europea, è anche il meccanismo riprodotto nei commi quarto e quinto dell'art. 18 l. 300/70 da applicarsi, anche in via analogica, per quantificare il danno occorso al ricorrente.

Il risarcimento del danno non può che avere ad oggetto anche la perdita delle utilità economiche che sarebbero spettate al lavoratore se l'ente pubblico convenuto avesse rispettato la normativa imperativa applicabile.

Egli ha dunque diritto a percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e nel corso del quale non è stato diversamente occupato.

Si prenda, dunque, in considerazione per gli anni 2003, 2004 e 2005 al retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente pari ad euro 1396,9 mensili  
Si prenda, poi, in considerazione per l'anno 2008 la retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente pari ad euro 1621,12 mensili.

Si consideri che ancora che a norma dell'ART. 52 DEL CCNL la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

Per gli anni 2003, 2004 e 2005 al retribuzione mensile contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente è, quindi, pari ad euro 53,9 per giorno; per l'anno 2008 la retribuzione contrattuale per la posizione professionale occupata dal ricorrente è, invece, uguale ad euro 62,3 per giorno.

Il credito retributivo si calcola come segue.

-----  
Dal 15.12.2003 al 31.12.2003 euro  $53,9 \times 10 = 539$

-----  
Dal 01.01.2004 al 30.04.2004 euro  $1396,9 \times 4 = 5507,6$

Dal 01.05.2004 al 09.05.2004 euro  $53,9 \times 5 = 269,5$


-----  
Dal 10.05.2005 al 18.05.2005 euro  $53,9 \times 7 = 377,3$

-----  
Dal 01.01.2008 al 31.07.2008 euro  $1621,2 \times 7 = 11347,84$

Dal 01.08.2008 al 03.08.2008 euro  $62,3 \times 1 = 62,3$   
-----

Il lavoratore ricorrente ha pertanto diritto a percepire le retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e nel corso del quale non è stato diversamente occupato per un importo di euro 18103,54

Egli ha diritto, sempre a titolo di risarcimento del danno, anche a percepire il trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettato sulle retribuzioni che avrebbe percepito nei periodi in cui



l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 anche ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 368/2001.

In considerazione degli importi sopra presi in considerazione, l'importo del tfr su dette retribuzioni calcolato è uguale ad euro 1383,85 conteggiato ai sensi dell'articolo 2120 c.c. come illustrato nella tabella che segue:

	retribuzione annua	Quota tfr	rivalutazione
2003	539	39,9	
2004	5777,1	427,9	11,9
2005	377,3	27,9	14,15
2008	1140,14	16,5	16,5
<i>Totale euro 1383,85</i>			

Conclusioni.

Si chiede al giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione parti, di

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 è stato posto in essere in violazione dell'articolo 2 della legge 196/1997 ovvero delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 196/1997 e per l'effetto:

- accertare e dichiarare che il ricorrente anche ai sensi della legge 1369/60 è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato nel 2003 ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) ,pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del sud, oppure a 15 mensilità (euro

1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico occorsogli in ragione dell'illecito commesso dalla Provincia di Benevento in misura da determinarsi in via equitativa;

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benvenuto nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi della somministrazione irregolare di lavoro e, per l'effetto,

accertare e dichiarare che il ricorrente, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato nel 2003 ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) ,pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del sud, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico occorsogli in ragione dell'illecito commesso dalla Provincia di Benevento in misura da determinarsi in via equitativa;

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benvenuto nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi dell'appalto illecito in violazione dell'articolo 29 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti

Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire al retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, annullabili, inefficaci, i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese)

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese), pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare, ex art. 27 d.lgs. 276/2003, irregolare la somministrazione di lavoro del ricorrente di cui ai contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese),

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle proroghe del contratto di lavoro del 19.05.05 e del relativo contratto commerciale di somministrazione realizzate il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.06, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza, con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione anche analogica, analogica di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ in ragione delle violazioni esaminate delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione e l'impiego di lavoratori da parte della Provincia di Benevento, accertare e dichiarare il diritto al

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative in capo al ricorrente (articolo 36 d.lgs.165/2001) avente ad oggetto la perdita delle utilità economiche che sarebbero spettate al lavoratore se l'ente pubblico convenuto avesse rispettato la normativa imperativa applicabile e definire tale diritto in misura uguale alle retribuzioni che gli sarebbero spettate nei periodi in cui l'ente ha illegittimamente interrotto il rapporto nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 pari ad un importo di euro 18103,54 e pari al relativo trattamento di fine rapporto per euro 1383,85 che gli sarebbe spettato sui predetti importi retributivi nel corso del periodo dal settembre 2003 al dicembre 2008 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei predetti importi a titolo di risarcimento dei danni.

In via istruttoria, disporsi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, interrogatorio formale del legale rappresentante della Provincia di Benevento e prova testi con tutti i soggetti citati nella premessa del presente ricorso e con i signori Pinto Giuseppe, Onofrio Antonio, Buffolino Tommaso, Biscardi Antonio, Bernado Geppino, Luigi Meccariello, Colarusso Alfonsina, Elisabetta Cuoco, Laudato Rocco, Giuseppe Pinto, Bernardo Renzi, Ignazio di Lauro, Tommaso Buffolino, Michele del Basso, Concetta Gisoldi, Antonio Biscardi, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Michele Daniele, Vincenzo Di Martino, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Pasquale Petronzi, Agnese Perrone, Pasquale Giambattista, Nicola Morelli, D'Avolio Geda, Terracciano Maria, Petronzi Pasquale, Fresta Roberta, Cilenti Incoronata Immacolata Lucia, sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capi della premessa del presente ricorso che qui si hanno per trascritti ed anteposti dalla locuzione "vero che".

Si depositano i seguenti documenti

Contratto Mediterranea Global Service
Comunicazione Mediterranea Global Service
Busta paga Mediterranea Global Service
Contratto Obiettivo Lavoro maggio 2004
Contratto Obiettivo Lavoro maggio 2005
Proroga Contratto Obiettivo Lavoro
Proroga Contratto Obiettivo Lavoro
Proroga Contratto Obiettivo Lavoro
Buste paga Obiettivo Lavoro
Contratto Gi Group

Procedimento T.o.c.
Determina 2250
Determina 3261
Richiesta tessera magnetica
Incarico trattamento dati
Documento protocollo 11732
Documento protocollo 11370
Documento protocollo 16699
Nominativi personale dipendente cui risulta affidata la conduzione di mezzi
Documento protocollo 13089
Carta di identità
Documento protocollo 11732
Documento protocollo 913
Documento protocollo 914
Documento protocollo 9529
Documento protocollo 12205
Documento protocollo 11685
Documento protocollo 13089
Verbale accertamento ditta Tambascia
Verbale accertamento ditta Caccese
Documento protocollo 13256
Autorizzazioni all'usita
Dichiarazione Obiettivo Lavoro
Dichiarazione restituzione tessera
Richiesta uscita



io sottoscritto, in qualità di \_\_\_\_\_

SI NOTIFICHI A :

notificando \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO  
TEMPORE, SEDENTE ALLA ROCCA DEI RETTORI - PIAZZA CASTELLO CODICE  
FISCALE 92002770623 82100 BENEVENTO (BN)

a mani dell'impiegata **SERENA ROSIGNA**  
incaricata alla direzione di \_\_\_\_\_

**02 APR. 2010**

Uffici del Tribunale  
Piazza Castello, 13/13  
82100 Benevento (BN)  


*11/10/10*

Si assegna al Coll. DOTT.SSA ANNA CARLA CATALANO

Benevento, 11/10/10  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE *[Signature]*

Il Giudice del Lavoro Dott. DOTT.SSA ANNA CARLA CATALANO

letto il ricorso di [illegible], fissa per la discussione l'udienza  
del 14/06/10 e incarica il scrivente di notificare  
ricorso e decreto di fissazione nei termini di legge.

Benevento, 11/10/10 IL GIUDICE DEL LAVORO *[Signature]*

E' COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE  
Benevento, 12 FEB. 2010  
L'Esistente Giudice